

Publicato il 25/03/2024

N. 00084/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00030/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art. 60 cod. proc. amm.;*

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2024, proposto dal “Fallimento LCA di Altieri Letizia & C. s.a.s.”, in persona del curatore fallimentare *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Mario Epifanio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

*contro*

il Comune di Sessano del Molise, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

*per l'annullamento*

dell'ordinanza n. 12 del 30.11.2023 del Sindaco di Sessano del Molise nella parte in cui ha intimato all'avv. Adele Russo, in qualità di curatore del “Fallimento LCA di Altieri Letizia & C. s.a.s.”, di provvedere con la massima urgenza alla rimozione dei rifiuti accumulati in zona industriale sui lotti assegnati alla ditta LCA & C. s.a.s., individuati con i numeri 48C e 49 C (particelle catastali ricadenti nel Foglio 36, n. 840, 135, 691, 689 e 850) per una

superficie di circa 2.000 metri, e allo smaltimento/recupero dei medesimi rifiuti, individuati con i codici CER 16.01.03 (pneumatici fuori uso per kg.1.800) e CER 07.02.13 (materiale plastiche di scarto per kg 319.757), con contestuale ripristino dello stato dei luoghi;

nonché di ogni altro atto, preordinato, presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con l'odierno ricorso il "Fallimento LCA di Altieri Letizia & C. s.a.s." impugna il provvedimento in epigrafe nella parte in cui questo ha individuato la ricorrente quale destinataria dell'ordine di rimozione e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali accumulati nel corso del tempo (almeno dal 2010) sui lotti della locale zona industriale assegnati alla ditta LCA & C. s.a.s., individuati con i numeri 48C e 49 C (particelle catastali ricadenti nel Foglio 36, n. 840, 135, 691, 689 e 850) per una superficie di circa 2.000 metri;

Osservato che il 24 marzo 2021 la società "LCA di Altieri Letizia & C. s.a.s." - giusta atto notarile Rep. n. 34.965, Racc. n. 14.912 (depositato agli atti del giudizio dalla ricorrente il 6.02.2024) - aveva ceduto al sig. Russo Francesco, quale amministratore unico, titolare effettivo e legale rappresentante della società "Intergroup 2020 società a responsabilità limitata semplificata" unipersonale, l'intero ramo d'azienda, con sede legale in Sessano del Molise alla zona industriale s.n.c., avente ad oggetto l'attività di trasporto merci su strada e trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi, peraltro con

l'espressa previsione dell'obbligo della cessionaria di smaltire a propria cura e spese le circa trecento tonnellate di pneumatici fuori uso che si trovano depositate nel piazzale dove veniva esercitata l'attività;

Osservato, altresì, che i terreni di cui si tratta sin dal 2018 erano stati venduti alla "Altieri Re PLTD" -giusta atto notarile Rep. n. 81124, Racc. n. 25652 (depositato agli atti del giudizio dalla ricorrente il 6.02.2024) -, che peraltro li aveva dati in locazione con contratto registrato a Isernia in data 28 novembre 2018 al n. 1984 serie 3T, nel quale è subentrata la società "Intergroup 2020" in forza della cessione del ramo d'azienda di cui al paragrafo precedente (vedi anche memoria comunale a pag. 10);

Rilevato che il curatore del Fallimento ricorrente (nominato il 3.04.2033 dal Giudice Delegato) non risulta avere acquisito la detenzione, il possesso o comunque la disponibilità dei lotti inquinati, in quanto il fallimento della ditta è stato dichiarato soltanto con la sentenza del Tribunale di Isernia n. 3 del 17.03.2022, quindi circa un anno dopo la cessione del ramo d'azienda di cui al periodo precedente, e la curatela ha escluso che tale cessione e la precedente vendita avessero formato oggetto di revocatoria (affermazione rimasta incontestata in giudizio);

Rammentate le indicazioni espresse in questa materia dalla sentenza n. 3 del 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, in merito alla responsabilità della curatela fallimentare, ha chiarito al paragrafo ottavo che, poiché *"in tema di prevenzione il principio "chi inquina paga" non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell'elemento soggettivo, né l'intervenuta successione"* (cfr. Consiglio di Stato, Ad.Pl., sentenza n. 10 del 2019), in analogia a quanto si verifica nel caso della responsabilità del proprietario -benché incolpevole- dei suoli inquinati, può essere ordinata la bonifica delle aree anche alla curatela fallimentare, purché la stessa ne abbia acquisito l'effettiva detenzione *"per effetto dell'inventario fallimentare dei beni (come è già stato messo in luce), ex artt. 87 e ss. L.F."* (cfr. paragrafo 8, ultima parte, della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2021);

Ritenuto, pertanto, che la lettura del principio di diritto enunciato dalla decisione n. 3 del 2021 dell'Adunanza Plenaria al paragrafo nono della sentenza - secondo il quale *“ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare”* -, (interpretato il suo paragrafo nono alla luce del precedente paragrafo ottavo) conduce alla conclusione che a una curatela fallimentare possa ordinarsi la bonifica ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 solo allorquando essa abbia effettivamente acquisito la detenzione dei suoli inquinati, a seguito del loro inserimento formale nell'inventario fallimentare dei beni *ex artt. 87 e ss. della Legge Fallimentare*;

Considerato, per converso, che nella vicenda oggetto del presente giudizio i fondi inquinati non sono stati inseriti nell'inventario del fallimento (depositato dalla parte ricorrente agli atti del giudizio il 6.02.2024);

Soggiunto che il mancato inserimento dei terreni di cui si tratta nell'inventario fallimentare ha trovato, nel caso in esame, specifica base giuridica nel fatto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda, perfezionatasi per atto pubblico in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento;

Osservato, infine, che la difesa comunale, pur prospettando la suggestiva tesi che una curatela fallimentare non potrebbe andare esente da responsabilità ambientale quando il fondo inquinato solo per errore non sia stato incluso nel relativo inventario, non ha però fornito in concreto alcun elemento che possa sorreggere l'assunto che nella fattispecie il Fallimento sarebbe incorso in un simile errore;

Ravvisata pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto:

- l'illegittimità dell'ordinanza sindacale gravata, nella limitata parte in cui è stata diretta nei confronti della curatela fallimentare ricorrente;
- nonché le ragioni peculiari previste dalla legge per la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto annulla l'ordinanza sindacale impugnata nella limitata parte in cui adottata nei confronti della parte ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Roberto Ferrari, Referendario

Luigi Lalla, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Luigi Lalla**

**IL PRESIDENTE**

**Nicola Gaviano**

**IL SEGRETARIO**